

Regolamento per la gestione delle segnalazioni di illeciti (whistleblowing) e la tutela del segnalante (whistleblower)

Conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015
Conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015

Indice

1	Scopo	4
2	Campo di applicazione	4
3	Quadro normativo di riferimento	4
4	Termini e definizioni	5
5	Soggetti tutelati	6
5.1	Persone segnalanti	6
5.2	Ulteriori soggetti tutelati	6
6.1	Segnalazioni	7
6.2	Oggetto delle segnalazioni	7
6.3	Esclusioni	7
6.4	Contenuto minimo delle segnalazioni	8
6.5	Segnalazioni anonime	8
7.1	Canali di segnalazione	9
7.2	Canali di segnalazione interni	9
7.2.1	Soggetti cui è affidata la gestione dei canali di segnalazione interni e delle segnalazioni	9
7.2.2	Segnalazioni effettuate in forma scritta con modalità informatiche	9
7.2.3	Segnalazioni effettuate in forma orale: messaggistica vocale e incontro diretto	9
7.3	Canale di segnalazione esterna	10
7.4	Divulgazione Pubblica	10
7.5	Denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile	11
8.0	Ricezione della segnalazione	11
8.1	Gestione delle segnalazioni. Ruoli, compiti e responsabilità	11
9.0	Tutele del segnalante e dei soggetti ad esso assimilati	12
10	Riservatezza	13
11	Trattamento dati personali	13
12	Modalità e termini di conservazione delle segnalazioni	14
13	Attività di formazione e informazione	14
14	Entrata in vigore	14

Preparazione

Responsabile Prevenzione
della Corruzione e della
Trasparenza
Campanale Alessandra

Verifica

Amministratore unico
Oliveri Davide

Approvazione

25.10.2023

Rev. 00 del 25 OTTOBRE 2023

1 Scopo

Il presente Regolamento ha l'obiettivo di definire ruoli e responsabilità, nonché dettare protocolli di prevenzione e controllo, finalizzati alla protezione delle persone che effettuano in buona fede e con senso civico segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Il presente Regolamento ha altresì lo scopo di definire le modalità di gestione delle segnalazioni sulle violazioni di cui le persone segnalanti siano venute a conoscenza nel proprio contesto lavorativo come definito nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento disciplina, inoltre, le modalità di gestione degli adempimenti connessi alle segnalazioni.

2 Campo di applicazione

Il presente Regolamento si applica alla società Ecogrid S.r.l. (di seguito anche la "Società" o "Ecogrid").

3 Quadro normativo di riferimento

La legge 6 novembre 2012, n. 190, in esecuzione degli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica delle Convenzioni internazionali in materia di prevenzione della corruzione (ONU, OCSE e Consiglio d'Europa), ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano l'istituto giuridico del *whistleblowing* mediante l'inserimento dell'art. 54-bis nel D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, il quale ha previsto un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

L'applicazione della disciplina dell'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 è stata estesa, con legge 30 novembre 2017, n. 179, anche ai dipendenti di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

La medesima legge 179/2017 ha inoltre introdotto anche nel settore privato norme a tutela del dipendente o del collaboratore che segnala illeciti, mediante l'inserimento nell'art. 6 del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231, di previsioni che tuttavia imponevano obblighi relativi al sistema di segnalazione e di tutela dei whistleblower unicamente agli enti dotati di un Modello organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/2001 medesimo.

L'Unione Europea ha successivamente emanato la Direttiva 2019/1937 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione" (cd. disciplina whistleblowing), al fine di creare norme minime comuni minimo per garantire un elevato livello di protezione dei diritti dei whistleblower in tutti gli Stati membri.

L'Italia ha attuato la Direttiva 2019/1937 con D.Lgs 10 marzo 2023 n. 24, entrato in vigore il 30 marzo 2023, le cui disposizioni hanno effetto, per i soggetti del settore pubblico, a decorrere dal 15 luglio 2023. Invece, per i soggetti del settore che, nell'ultimo anno, hanno impiegato una media di lavoratori subordinati fino a 249 unità, l'obbligo di istituire un canale interno di segnalazione ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.

Il D.Lgs 24/2023 ha ricondotto a un unico testo normativo le disposizioni in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni di normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, provvedendo alla contestuale abrogazione e/o modifica delle previgenti disposizioni in materia, abrogando, tra l'altro, l'art 54-bis del D.Lgs 165/2001 e modificando l'art. 6 del D.Lgs 231/2001. Nel mutato quadro giuridico di riferimento, con il presente Regolamento la Società intende adeguarsi alle nuove previsioni normative, in coerenza anche con gli orientamenti e le linee guida dettati da ANAC in materia.

Ecogrid rientra nella nozione di "soggetto del settore privato" ai sensi della recente Direttiva UE 1937/2019, trasposta in Italia con il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, che ha esteso l'obbligo di istituzione di canali interni sicuri per la segnalazione di illeciti anche a tutte per gli enti privati che hanno impiegato la media di almeno 50 lavoratori

4 Termini e definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si intendono per:

- **ANAC:** Autorità Nazionale Anticorruzione;
- **contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 5.1 del presente Regolamento, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- **divulgazioni pubbliche:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- **facilitatore:** una persona fisica che assiste la persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **persona segnalante o whistleblower:** la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- **Regolamento:** il presente Regolamento interno per la Gestione delle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative (whistleblowing);
- **RPCT:** Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Ecogrid;
- **segnalazioni:** congiuntamente, le segnalazioni interne e le segnalazioni esterne;

- **segnalazione interna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 7 del presente Regolamento;
- **segnalazione esterna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 7 del presente Regolamento;
- **Società o Ecogrid:** si intende la società Ecogrid S.r.l.
- **violazioni:** illeciti, comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato come individuati all'articolo 6 del presente Regolamento.

5 Soggetti tutelati

5.1 Persone segnalanti

La persona segnalante (o *whistleblower*) è la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite **nell'ambito del proprio contesto lavorativo** e in particolare:

- a) i dipendenti della Società;
- b) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- c) i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società;
- d) i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- e) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- f) le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso la Società;
- g) agli azionisti, a tutti i soggetti sopra elencati la tutela si applica non solo se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avvenga in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche qualora la segnalazione avvenga nei seguenti casi:
 - 1) quando il rapporto giuridico con la Società non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
 - 2) durante il periodo di prova;
 - 3) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico con la Società se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

5.2 Ulteriori soggetti tutelati

La tutela delle persone segnalanti si applica inoltre, nei limiti di quanto previsto del D.lgs. 24/2023, ai seguenti soggetti:

- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

6.1 Segnalazioni

Le segnalazioni sono comunicazioni, scritte od orali, di informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

6.2 Oggetto delle segnalazioni

Le segnalazioni hanno ad oggetto le informazioni sulle violazioni di specifiche normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui le persone segnalanti siano venute a conoscenza nel proprio contesto lavorativo. Ai fini operativi e di chiarezza si sottolinea che Ecogrid Srl ha più di 50 lavoratori ma non ha adottato MOG 231/01, pertanto le segnalazioni possono avere ad oggetto solo la violazione del diritto UE.

Per violazioni si intendono comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato come individuati e che consistono in:

- 1) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato 1 al D.Lgs 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al D.Lgs predetto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 2) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 3) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 4) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri di cui sopra.

6.3 Esclusioni

Le disposizioni del D.Lgs 24/2023 non si applicano:

- a. alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b. alle segnalazioni di violazioni regolamentate in settori speciali laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.lgs. 23 marzo 2023 n. 24 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato citato in precedenza;
- c. alle segnalazioni di violazioni in materia di difesa e sicurezza nazionale.

6.4 Contenuto minimo delle segnalazioni

Ai fini dell'ammissibilità, la segnalazione deve contenere in modo chiaro i seguenti elementi:

- l'identità del soggetto che effettua la segnalazione nonché il recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
- la descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili affinché si possa procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati.

6.5 Segnalazioni anonime

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime. Ecogrid si riserva di prendere in considerazione le segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

Ecogrid considera le segnalazioni anonime - se circostanziate e supportate da idonea documentazione - che dovesse ricevere tramite i canali di segnalazione interni, alla stregua di segnalazioni ordinarie. Il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il D.Lgs 24/2023 garantisce a fronte di misure ritorsive. Ecogrid è tenuta quindi a registrare le segnalazioni anonime ricevute attraverso i canali di segnalazione interni e a conservare la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito.

7.1 Canali di segnalazione

I canali di segnalazione previsti dal D.Lgs 24/2023 sono i seguenti:

- canali di segnalazione interni;
- canale di segnalazione esterna;
- divulgazione Pubblica;
- denuncia all’Autorità giudiziaria e contabile.

7.2 Canali di segnalazione interni

Ecogrid attiva canali di segnalazione interni che garantiscono la riservatezza dell’identità della persona segnalante, delle persone coinvolte (facilitatore, segnalato, eventuali terzi) , nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La segnalazione interna viene acquisita da Ecogrid mediante i canali appositamente predisposti secondo le diverse modalità richieste dal D.Lgs 24/2023, quali:

- a. segnalazioni effettuate in forma scritta con modalità informatiche;
- b. segnalazioni orali;
- c. incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.

7.2.1 Soggetti cui è affidata la gestione dei canali di segnalazione interni e delle segnalazioni

La gestione dei canali interni di segnalazione e delle segnalazioni è affidata internamente alla Società al RPCT che, ove necessario, in fase di istruttoria e accertamento, potrà avvalersi dell’assistenza tecnica di professionisti terzi nonché del supporto specialistico del personale di altre funzioni aziendali avendo cura di oscurare ogni tipologia di dato che possa consentire l’identificazione della persona segnalante e/o di ogni altra persona coinvolta.

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato, la segnalazione deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento e senza trattenerne copia, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

7.2.2 Segnalazioni effettuate in forma scritta con modalità informatiche

Ecogrid istituisce il canale interno di segnalazione in forma scritta attraverso modalità digitale ovvero attraverso la piattaforma informatica online *Legality Segnalazione Illeciti – Whistleblowing* per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni. Tale piattaforma informatica garantisce, attraverso misure tecniche adeguate quali ad esempio strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La piattaforma web Segnalazione Illeciti - Whistleblowing è accessibile alle persone segnalanti ed è disponibile su piattaforma da apposito link sul sito aziendale della Società www.ecogrid.it. e anche attraverso l’App Legality Whistleblowing.

7.2.3 Segnalazioni effettuate in forma orale: messaggistica vocale e incontro diretto

La segnalazione interna può essere effettuata anche attraverso un sistema di messaggistica vocale messo a disposizione da Ecogrid sulla piattaforma web *Legality Segnalazione Illeciti – Whistleblowing*.

La segnalazione ricevuta tramite il sistema di messaggistica vocale, previo consenso della persona segnalante, è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto, disponibile su piattaforma da apposito link sul sito aziendale della Società www.ecogrid.it

La segnalazione interna, su richiesta della persona segnalante, può essere effettuata anche attraverso un incontro diretto del segnalante con il responsabile della gestione della segnalazione ovvero RPCT, che deve essere fissato entro un tempo ragionevole.

La segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro e apporvi la propria sottoscrizione.

7.3 Canale di segnalazione esterna

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna che consiste nella comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna attivato da ANAC.

La segnalazione esterna può essere effettuata se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a. il canale di segnalazione interna di cui al precedente articolo 7 del presente Regolamento non è attivo o non è conforme a quanto previsto dal D.Lgs 24/2023;
- b. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale di segnalazione esterna è attivato da ANAC, che ha disciplinato nelle Linee Guida e nell'apposito regolamento la procedura per effettuare le segnalazioni esterne.

Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica - delineata come canale prioritario di segnalazione - oppure in forma orale attraverso un servizio telefonico con operatore ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole cui consegue l'inserimento della segnalazione da parte dell'operatore, componente dell'ufficio ANAC competente.

Nelle ipotesi di conflitto d'interessi (identità tra segnalato/segnalante e gestore) è possibile procedere alla segnalazione attraverso il canale esterno gestito ed istituito presso ANAC non potendo essere assicurato che alla segnalazione sia dato efficace seguito.

7.4 Divulgazione Pubblica

Le violazioni possono, infine, essere effettuate attraverso divulgazione pubblica, che consiste nel rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

- a. Per ricorrere a tale procedura deve ricorrere una delle seguenti condizioni: la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna alle condizioni e con le modalità previste dal D.Lgs 24/2023 e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

7.5 Denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile

I soggetti che hanno conoscenza di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea possono presentare denuncia alle Autorità giudiziarie e contabili, per fatti di cui siano venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

8.0 Ricezione della segnalazione

Il gestore della segnalazione deve rilasciare al segnalante l'avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla presentazione della segnalazione. La finalità dell'avviso di ricevimento è quella di informare il segnalante dell'avvenuta corretta ricezione della stessa e deve essere inoltrato al recapito indicato dal segnalante. In assenza della possibilità di interagire con il segnalante è possibile considerare la segnalazione come non ammissibile e quindi archiviare documentando le motivazioni alla base della decisione assunta.

8.1 Gestione delle segnalazioni. Ruoli, compiti e responsabilità

Le attività istruttorie necessarie a dare seguito alla segnalazione spettano al responsabile cui è affidata la gestione dei canali interni di segnalazione come individuati nel paragrafo 7 del presente Regolamento con l'assistenza tecnica, ove necessario, di professionisti terzi nonché del supporto specialistico del personale di altre funzioni aziendali avendo cura di oscurare ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione della persona segnalante e/o di ogni altra persona coinvolta.

Il soggetto cui è affidata la gestione della segnalazione completata la fase di invio dell'avviso di ricevimento, procede ad un esame preliminare di valutazione della procedibilità (sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi, di cui punto 5.1 e 6.1 del presente Regolamento).

Una volta verificata la procedibilità e l'ammissibilità della segnalazione, la persona incaricata di gestire le segnalazioni avvia la fase di istruttoria e di accertamento circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione avendo cura di oscurare ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione della persona segnalante e/o di ogni altra persona coinvolte. Una volta completata l'attività di accertamento, il gestore delle segnalazioni può:

- Archiviare la segnalazione perché infondata motivandone le ragioni;
- Dichiarare fondata la segnalazione e rivolgersi agli organi/funzioni interne competenti per i relativi seguiti (management)

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interno, il soggetto cui è affidata la gestione della segnalazione stessa:

- a. rilascia alla persona segnalante l'avviso di ricevimento di cui al punto 8. infra;
- b. mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;

- c. dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;

fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. A riguardo è opportuno specificare che non è necessario concludere l'attività istruttoria entro tre mesi considerando che possono sussistere fattispecie che richiedono un tempo maggiore. In questo caso entro tre mesi occorre fornire al segnalante un riscontro interlocutorio sull'avanzamento dell'istruttoria al quale far seguire una comunicazione sull'esito finale della stessa. Il RPCT potrà adottare se del caso eventuali procedure interne e/o istruzioni operative per la gestione delle segnalazioni di propria competenza.

9.0 Tutele del segnalante e dei soggetti ad esso assimilati

Le tutele riconosciute al segnalante si applicano anche, con alcune eccezioni, ai soggetti di cui al punto 5 del presente Regolamento. Esse consistono in:

- obbligo di riservatezza dell'identità;
- divieto di atti ritorsivi nei suoi confronti;
- limitazione della responsabilità per la rilevazione per la rilevazione e diffusione di alcune tipologie di informazioni protette.

Affinchè sia riconosciuta protezione contro le ritorsioni, sono previste due condizioni:

- a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 6 del presente Regolamento;
- b) la segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II del D.Lgs 24/2023.

10 Riservatezza

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione è utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, qualora la rivelazione dell'identità della persona segnalante e delle informazioni connesse sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, questi ultimi per quanto compatibili e applicabili alla Società in considerazione della sua natura giuridica.

11 Trattamento dati personali

Ogni trattamento dei dati personali è effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679 (cd. GDPR), del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 (cd. Codice Privacy) e del D.Lgs 18 maggio 2018, n.51. Nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 5 del GDPR i dati personali sono:

1. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
2. raccolti esclusivamente per le finalità di cui al D.Lgs 24/2023 («limitazione della finalità»);
3. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità per la quale sono trattati («minimizzazione dei dati»), per questo motivo, i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento della segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio;
4. esatti e, se necessario, aggiornati («esattezza»);
5. conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione così come meglio precisato al successivo articolo 12;
6. trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati da Ecogrid in qualità di titolare del trattamento. In caso di condivisione di risorse per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni, gli enti interessati alla condivisione dei dati agiscono contitolari del trattamento e pertanto, ai fini del trattamento congiunto, occorre determinare in maniera trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali. Si precisa che Ecogrid avvalendosi della piattaforma web *Legality Segnalazione Illeciti – Whistleblowing* per la gestione delle segnalazioni, procederà mediante contratto o altro atto giuridico distinto a designare Ecogrid srl responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Ecogrid, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, fornisce ai possibili interessati (ad es. persone segnalanti, altri soggetti tutelati, persona coinvolta, ecc.) idonee informazioni, rendendo disponibili, nella sezione dedicata del sito internet della società, informative trasparenti e comprensibili.

Ecogrid adotta misure appropriate per la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Ai dipendenti coinvolti, a qualsiasi titolo, nella gestione delle segnalazioni, autorizzati ai sensi degli articoli 29 e 32 del regolamento (UE) 2016/679 e 2 *quaterdecies* del D.Lgs 196/2003, Ecogrid eroga una specifica formazione in materia di protezione dei dati personali, sicurezza dei dati e delle informazioni.

12 Modalità e termini di conservazione delle segnalazioni

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

13 Attività di formazione e informazione

Il gestore del canale di segnalazione è destinatario di una specifica ed adeguata formazione relativa alla gestione del canale. Tale formazione è erogata con cadenza periodica e specificatamente integrata in caso di aggiornamenti normativi in merito alle disposizioni rilevanti ed applicabili relativamente alla gestione dei canali di segnalazione.

La Società mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui al paragrafo 5 del presente Regolamento e in una sezione dedicata del proprio sito internet.

14 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione e comunque non oltre il giorno 17/12/2023.